

1) Tra i compiti assegnati alla Funzione di revisione interna, al Tit VII sez 3.4 si prevede:

“Con specifico riferimento al processo di gestione dei rischi, la funzione di revisione interna valuta:  
– l’organizzazione, i poteri e le responsabilità della funzione di controllo dei rischi, anche con riferimento alla qualità e all’adeguatezza delle risorse a questa assegnate;”

Si osserva che il termine generico di “risorse” potrebbe essere inteso come riferibile anche alle “risorse umane” interpretando tale disposizione come l’assegnazione alla funzione di revisione interna del compito di valutazione dei profili di competenza e capacità professionale del personale incaricato della funzione di controllo dei rischi (risk management function); tali compiti risultano invece esplicitamente assegnati all’organo di supervisione strategica (cfr Sez II par 2: “L’organo con funzione di supervisione strategica si assicura, inoltre, che le funzioni aziendali di controllo possiedano i requisiti previsti nella Sezione III”) e all’organo con funzione di gestione (cfr Sez II par 3: “... assicura, altresì, che le attività rilevanti siano dirette da personale qualificato, con adeguato grado di autonomia di giudizio e in possesso di esperienze e conoscenze adeguate ai compiti da svolgere;”) nonché all’organo con funzione di controllo (cfr Sez II par 4: “l’organo con funzione di controllo è tenuto ad accertare l’adeguatezza di tutte le funzioni coinvolte nel sistema dei controlli.”).

Si ritiene opportuna la precisazione che trattasi di “risorse organizzative e tecnologiche”, al fine di evitare possibili improprie interpretazioni.

2) La bozza di disciplina, in linea con il principio di proporzionalità, consente alle banche di accorpate ovvero esternalizzare le funzioni di controllo. Con riguardo alla “esternalizzazione delle funzioni aziendali di controllo”, alla Sezione III - Funzioni aziendali di controllo, si prevede che :

“Le banche che ricorrono a tale facoltà nominano un referente interno per il soggetto incaricato di svolgere la funzione e quale incaricato della complessiva supervisione della specifica attività di controllo esternalizzata, posto che la responsabilità finale resta in capo alla banca.”

Sussiste, a mio parere, il concreto rischio che una lettura letterale della disposizione possa indurre nell’erronea interpretazione che l’attività svolta dalla funzione di revisione interna (Internal Audit) “esternalizzata” sia soggetta ad una sorta di valutazione (“supervisione”) del “referente interno”. Tale tesi, che secondo i suoi sostenitori risulterebbe suffragata dalla successiva assegnazione al medesimo “referente aziendale” di produrre all’Organo di Vigilanza – entro il 30 aprile di ogni anno – “una relazione (...) relativa ai controlli svolti sulle funzioni operative importanti esternalizzate, alle carenze eventualmente riscontrate e alle conseguenti azioni correttive adottate.” (cfr Sez IV), sarebbe da interpretarsi come la volontà dell’Organo di Vigilanza di prevedere una sorta di controllo/valutazione incrociata e reciproca tra il “referente interno” (cd “link auditor”, compito frequentemente assegnato al responsabile della funzione di controllo dei rischi) e l’Internal Audit esternalizzato (al quale è specificatamente assegnato il compito di sottoporre a verifica periodica l’adeguatezza ed efficacia delle funzioni di conformità alle norme e di controllo dei rischi).

Al fine di evitare improprie interpretazioni si evidenzia l’opportunità di meglio precisare le funzioni del “referente interno” (es. “... nominano un referente interno di supporto al soggetto incaricato di svolgere la funzione e quale incaricato del coordinamento operativo della specifica attività di controllo esternalizzata, posto che la responsabilità finale resta in capo alla banca”).

Con riguardo alla relazione annuale che il suddetto “referente interno” è chiamato a produrre (nei casi di esternalizzazione dell’attività di revisione interna) potrebbe essere opportuno precisare che la stessa è “relativa alle risultanze dei controlli svolti dalla funzione di revisione interna sulle funzioni operative importanti esternalizzate, alle carenze eventualmente riscontrate e alle conseguenti azioni correttive adottate.”

3) con riguardo ai presidi attinenti l’insorgenza di situazioni di conflitto di interessi più volte richiamati all’interno della disciplina, e alle prescrizioni volte ad assicurare l’indipendenza delle funzioni aziendali di controllo (Sez III par. 1) si ritiene che il principio esposto alla lettera c) (“il personale che partecipa alle funzioni aziendali di controllo non sia coinvolto in attività che tali funzioni sono chiamate a controllare.”) meriterebbe di essere completato con un’esplicito riferimento al divieto di assegnazione di incarichi/attività di consulenza al personale facente parte della struttura esterna incaricata di svolgere l’attività di revisione interna “esternalizzata” (Internal Audit), come

peraltro previsto dal documento "The internal audit function in banks", June 2012 del Basel Committee on Banking Supervision (Principle 15).

a.prospero 12 ott 2012